

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **640/1988** (ECLI:IT:COST:1988:640)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **PESCATORE**

Camera di Consiglio del **20/04/1988**; Decisione del **08/06/1988**

Deposito del **10/06/1988**; Pubblicazione in G. U. **15/06/1988**

Norme impugnate:

Massime: **13226**

Atti decisi:

N. 640

## ORDINANZA 8-10 GIUGNO 1988

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 27 maggio 1959, n. 324 ("Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza"), come modificato dall'art. 1 della legge 3 marzo 1960, n. 185 ("Modificazioni alla legge 27 maggio 1959, n. 324") e degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 ("Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato"), promosso con ordinanza emessa il 6 giugno 1987 dal Pretore di Viterbo nel procedimento civile vertente tra Fracassini Augusta e l'I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 836 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Pretore di Viterbo - nel corso di un giudizio promosso da un' ex dipendente dell'O.N.M.I., in seguito trasferito alla USL VT 3, relativo alla misura del trattamento di fine rapporto - con ordinanza 6 giugno 1987 (n. 836 del R.O. 1987), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma terzo, della l. 27 maggio 1959, n. 324, come mod. dall'art. 1 della l. 3 marzo 1960, n. 185 e degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, nella parte in cui escludono la computabilità dell'indennità integrativa speciale ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita;

che detta questione è stata sollevata in quanto a norma dell'art. 9 della l. 23 dicembre 1975, n. 698 (che ha disposto lo scioglimento dell'O.N.M.I. ed il trasferimento del relativo personale ad altri enti), così come modificato dall'art. 5 della l. 1° agosto 1977, n. 563, ai fini del trattamento di fine servizio, il personale trasferito è iscritto agli istituti od enti previsti per il personale delle amministrazioni riceventi e detto trattamento va liquidato, da parte dei predetti enti, per i periodi di servizio prestati presso le amministrazioni riceventi, nella misura prevista per il relativo personale, e per il periodo di servizio prestato presso l'O.N.M.I., nella misura prevista dal regolamento per il trattamento di quiescenza del personale del predetto ente;

che detto regolamento prevede l'erogazione dell'indennità di buonuscita "alle condizioni e nelle misure previste per il personale statale a norma del T.U. 26 febbraio 1928, n. 619 e successive modificazioni";

che gli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 - che ha sostituito il T.U. 26 febbraio 1928, n. 619 - così come l'art. 1 della l. 27 maggio 1959, n. 324 (istitutiva dell'indennità integrativa speciale), escludono la computabilità dell'indennità integrativa speciale ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita;

che, secondo il giudice a quo, tale esclusione comporterebbe la lesione delle garanzie predisposte dagli artt. 3 e 38 Cost. in favore di tutti i lavoratori ed un'ingiustificata differenza di trattamento rispetto ai dipendenti degli enti iscritti all'I.N.A.D.E.L., per i quali la l. 7 luglio 1980, n. 299 ha previsto che l'indennità integrativa speciale sia inclusa nella base di calcolo dell'indennità premio di fine servizio;

Considerato che questa Corte, con sentenze 25 febbraio 1988, n. 220 e 7 aprile 1988, n. 408, ha già dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, così come mod. dall'art. 7, primo comma, della l. 29 aprile 1976, n. 177 e dalla l. 20 marzo 1980, n. 75, nonché dell'art. 1, terzo comma, lett. b), della legge 27 maggio 1959, n. 324, come sostituito dall'art. 1 della l. 3 marzo 1960, n. 185 - nella parte in cui escludono l'indennità integrativa speciale dalla base di calcolo dell'indennità di buonuscita dei dipendenti statali - sollevate sotto analoghi profili;

che non sono stati addotti argomenti che possano indurre a discostarsi da tali decisioni;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

# LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma terzo, della legge 27 maggio 1959, n. 324 ("Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza"), come modificato dall'art. 1 della l. 3 marzo 1960, n. 185 e degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 ("Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato"), sollevata dal Pretore di Viterbo con ordinanza 6 giugno 1987 (n. 836 del R.O. 1987), in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*